

Via A. De Gasperi n° 55  
80133 – Napoli

Prot. n° 66/22  
Circolare N°12 /DICEMBRE 2011

DICEMBRE 2011  
A tutti i colleghi(\*)

**DECRETO "SALVA ITALIA". SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE.**

.....**Tanto tuonò che piovve!!** ..... è giusto il caso di dire, dopo la miriade di ipotesi, congetture e anticipazioni che ci hanno accompagnato per quasi tutto il mese di dicembre..... ecco la Legge di conversione del decreto, n° 201 del 6 dicembre 2011, denominato dagli stessi estensori "**SALVA ITALIA**": è l'ultima (*per fortuna*) del 2011, la n° **214 del 22 dicembre**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 300 del 27 dicembre, S.O. n° 276/L. La manovra consta di novità che investono sia il settore "*lavoro*" (*rectius*, dovremmo forse dire *...pensionistico*), sia quello "*fiscale*".

**Da qui l'intervento "congiunto" sia della sezione "lavoro" che di quella "tributaria" del nostro Centro Studi con la fattiva partecipazione dei colleghi Edmondo Duraccio, Francesco Capaccio, Pasquale Assisi e Pietro Di Nono.**

Passiamo in rassegna le principali novità.

**In materia pensionistica**, l'**art. 24 della L. 214/2011** prevede profondi interventi intesi a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo prevedendo, fra l'altro, degli adeguamenti "*in itinere*" collegati alla **speranza di vita**, attuando così le previsioni del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

**Pensione "contributiva" per tutti - Art. 24 Comma 2**

Viene esteso a tutti i soggetti il **calcolo contributivo** per le anzianità contributive maturate dal 01/01/2012 fermo restando, ove applicabile, il calcolo retributivo per i periodi precedenti. Con il calcolo contributivo l'importo della pensione viene determinato applicando al montante contributivo, ottenuto dalla somma dei contributi versati, il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica.

**Incentivata la continuazione dell'attività lavorativa - Art. 24 Comma 4**

Per incentivare la permanenza al lavoro e, quindi, differire la data di collocazione in pensione, vengono previsti dei coefficienti di trasformazione calcolati fino ai 70 anni di età **rendendo pertanto più vantaggioso il trattamento pensionistico a favore di chi resta al lavoro più a lungo**.

**Innalzati i requisiti per la pensione di vecchiaia - Art. 24 Comma 6**

Viene innalzata l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia nella prospettiva dell'unificazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico uomo/donna e lavoro dipendente/autonomo.

In particolare dal 1° gennaio per accedere alla "*tanto agognata*" pensione di vecchiaia è richiesta la seguente età anagrafica:

- **donne lavoratrici del settore privato**: 62 anni. Tale limite verrà ulteriormente innalzato con la seguente cadenza: dal 1/1/2014 a 63 anni e 6 mesi, dal 2016 a 65 anni, dal 2018 a 66 anni;
- **donne che svolgono attività autonoma**: 63 anni e 6 mesi; dal 2014 64 anni e 6 mesi; dal 2016 65 anni e 6 mesi; dal 2018 66 anni ;
- **uomini indifferentemente dal tipo di attività svolta**: 66 anni.

Tale requisito anagrafico deve coesistere con il possesso di un'anzianità contributiva di **almeno 20 anni**. Inoltre, **per coloro che hanno avuto accesso al mondo del lavoro dopo il 1/1/1996, il diritto alla pensione è subordinato all'ulteriore requisito che l'importo della pensione, determinato in base al requisito età/contribuzione, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale**, così come determinato in base alla rivalutazione annuale.

#### **Addio alla pensione di anzianità. Arriva la pensione anticipata - Art. 24 Comma 10**

Spariscono dal nostro sistema pensionistico le pensioni di anzianità che tanto hanno fatto discutere e che creavano evidenti discrasie difficilmente sostenibili.

Viene meno la possibilità di accedere alla pensione con il sistema delle "quote", cioè con il raggiungimento di una determinata soglia calcolata sommando età anagrafica e anzianità contributiva (nel 2011 quota 96 per i dipendenti, quota 97 per gli autonomi).

Dal 01/01/2012 **potranno accedere alla cosiddetta pensione anticipata**, quindi in deroga alla "strada normale" della pensione di vecchiaia:

- **gli uomini** con almeno 42 anni e 1 mese di contribuzione;
- **le donne** con almeno 41 anni e 1 mese di contribuzione.

Tali requisiti saranno incrementati di 1 mese dall'anno 2013 e di un ulteriore mese dal 2014.

Inoltre, vengono introdotte **modalità di calcolo disincentivanti** in base alle quali l'importo della pensione anticipata viene ridotta di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto al compimento dei 62 anni di età. Tale riduzione è ancora maggiore (2 punti annui) se gli anni di anticipo sono più di 2.

#### **Clausola di salvaguardia - Art. 24 Comma 14**

La nuova normativa **fa salve determinate fattispecie che continuano pertanto ad essere disciplinate dalla normativa previgente** ed in particolare:

- soggetti che hanno maturato, in base alla precedente normativa, il requisito pensionistico entro il 31/12/2011;
- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L.223/91 che maturano i requisiti nel periodo di fruizione della relativa indennità;
- lavoratori in mobilità lunga ex art. 7 della L. 223/91 a seguito di accordi collettivi stipulati ante il 04/12/2011;
- soggetti siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 04/12/2011.

#### **Totalizzazione dei contributi più semplice - Art. 24 Comma 19**

La totalizzazione è un istituto che consente ai lavoratori che non maturano il trattamento pensionistico in nessuna gestione di poter "cumulare" contribuzioni versate in gestioni differenti. La legge "Salva-Italia" **elimina il requisito minimo dei 3 anni di contribuzione** per poter trasferire i contributi in un'altra gestione. Tale limite, inizialmente previsto in 6 anni di contribuzione, era già stato abbassato, con la L. 247/2007 art. 1 comma 47, appunto a 3 anni.

**Ora viene meno qualunque limite favorendo l'aggregazione di frammenti contributivi in varie gestioni.**

#### **Incremento delle aliquote contributive per gli artigiani ed i commercianti - Art. 24 comma 22**

**Vengono ulteriormente innalzate le aliquote contributive applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.** L'incremento è determinato per l'anno 2012 in 1,3 punti percentuali. Per gli anni successivi l'incremento sarà di ulteriori 0,45 punti annui fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 24%.

#### **Sostenibilità economico/finanziaria delle Casse di previdenza private - Art. 24 Comma 24**

Le casse di previdenza private (quali ad esempio l'ENPACL) devono adottare misure atte a garantirne l'equilibrio entrate/uscite **per un periodo di 50 anni**. Le relative delibere programmatiche dovranno essere sottoposte ai Ministeri vigilanti entro il **30 giugno 2012**.

**Limitazioni alla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici - Art. 24 Comma 24**

Vengono introdotte **limitazioni alla rivalutazione automatica annua dei trattamenti pensionistici**. Per gli anni 2012 e 2013 tale limitazione sarà operativa solo per le pensioni di ammontare superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

**Trattamento di malattia per i professionisti iscritti alla gestione separata - Art. 24 Comma 26**

Viene estesa ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, **non iscritti in altra gestione previdenziale, il trattamento di malattia** di cui al comma 788 art. 1 della L. 296/2006.

**Esclusione della tassazione separata per TFM superiori ad € 1.000.000 e per i compensi amministratori - Art. 24 Comma 31**

Viene esclusa l'applicazione della tassazione separata, ex art. 19 TUIR, per gli importi erogati a titolo di TFM che siano di **ammontare superiore a € 1.000.000**. Inoltre **viene escluso tale tipo di tassazione anche per tutti gli importi erogati a qualunque titolo ad amministratori di società di capitale**.

\*\*\* \*\*

**La "Manovra" da un punto di vista eminentemente fiscale consta di :**

- **Misure per lo sviluppo ed equità**
- **Tassazione patrimoniale**
  - sugli immobili
  - sui valori immobiliari
  - su alcuni beni mobili registrati
- **Misure per il consolidamento fiscale**
- **Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza**

**Prospettivamente**, la Manovra si propone, con paventati interventi futuri e connessi alle nuove misure, di agire a sostegno delle motivazioni economico- finanziarie che hanno spinto il Governo all'adozione dei provvedimenti con **ulteriori interventi normativi**:

- al fine di **definire in maniera esplicita il concetto di "abuso del diritto"** all'interno del diritto positivo, rendendo distinguibile il risparmio d'imposta legittimo dal vantaggio fiscale indebito.
- al fine di **definire un nuovo sistema estimativo del catasto edilizio urbano** che contempra assieme alla rendita il valore patrimoniale del bene.

**Il primo gruppo di interventi (Sviluppo ed equità)** si propone di raggiungere sia l'obiettivo dell'equilibrio dei conti pubblici (*id: pareggio di bilancio entro il 2013*), sia quello di creare le condizioni che permetteranno il processo di sviluppo economico. Tra questi:

- art. 1 - Aiuto alla crescita economica - (Ace) - Allowance for Corporate Equity

La misura tenta di incentivare quelle imprese che miglioreranno il proprio grado di indebitamento, ovvero il rapporto tra capitale proprio e debiti finanziari, con l'immissione di nuovi capitali nell'impresa. In particolare, le imprese che prediligeranno forme di finanziamento derivanti da capitale proprio, potranno escludere, dalla base imponibile del reddito dell'impresa, **il rendimento nozionale (ReNo)** riferibile ai **nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva**.

**Tale rendimento nozionale è valutato mediante applicazione di un'aliquota percentuale** - determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno - **alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio 2010. Il beneficio è quindi operativo già per l'anno 2011**, infatti il decreto fissa, per il primo triennio (2011 - 2013) la predetta aliquota nella misura del **3%**. L'aumento di capitale, in sostanza, viene tassato con un'aliquota fiscale inferiore.

La variazione in aumento del capitale proprio sarà determinata dalla differenza tra incrementi e decrementi. A tal fine rileveranno quali **variazioni in aumento** :

- i conferimenti in denaro
- gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili e, tra le **variazioni in diminuzione**:
- le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipazioni;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Il dettato normativo stabilisce altresì che, per i conferimenti in denaro, l'incremento avrà rilevanza a partire dalla data del versamento, mentre, per gli accantonamenti di utili, questi assumeranno rilevanza a far data dall'inizio del periodo di imposta in cui le riserve sono formate.

I decrementi rileveranno invece, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Qualora la parte del *rendimento nozionale* dovesse superare il reddito complessivo netto dichiarato, l'eventuale eccedenza potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi.

La disposizione chiarisce che **l'agevolazione è riconosciuta** altresì, **alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità ordinaria**. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno stabilite da un apposito Decreto.

- art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

La "Manovra" contiene **importanti novità in materia** di:

- **Deducibilità dalle imposte dirette dell'IRAP dovuta sul costo del lavoro:**

Sono state **modificate le modalità applicative della deduzione dell'IRAP dall'IRPEF/IRES** - già previste dall'art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) - finora consistenti in uno sconto a forfait pari al 10 % dell'imposta Irap versata per le sole imprese con dipendenti.

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012 (**UNICO 2013**) **sarà possibile dedurre INTEGRALMENTE dall'IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.**

La norma costituisce pertanto una deroga al principio generale di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali, già sancito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007.

- **Incremento delle deduzioni ai fini IRAP per donne e giovani di età inferiore ai 35 anni:**

La novella legislativa, all'art. 2, comma 2, prevede **l'incremento dell'importo della deduzione forfetaria per le lavoratrici** nonché per **i giovani** (indipendentemente dal sesso) **di età inferiore ai 35 anni.**

L'ammontare deducibile viene quindi aumentato, su base annua, fino ai seguenti importi:

- Euro **15.200,00**, nel caso di lavoratori impiegati nelle **regioni del mezzogiorno**;
- Euro **10.600,00**, negli altri casi

Unica **condizione** risulta essere **l'assunzione a tempo indeterminato**, ancorché effettuata in periodi antecedenti la legge in rassegna.

La novella in esame prevede alcune novità importanti in **materia di detrazione Irpef del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**. In particolare, diventa **strutturale e resa stabile la suddetta agevolazione** (finora sempre in proroga), **con l'introduzione nel TUIR a decorrere dal 01.12.2012, del nuovo art. 16 bis**.

**La detrazione potrà essere usufruita con i successivi limiti e condizioni:**

- spetta **su un ammontare complessivo massimo delle spese agevolabili pari a 48.000,00 euro** per unità immobiliare.
- dovrà comunque essere calcolata sul **limite massimo di spesa pari a 48.000,00 euro** e **ripartita tra gli aventi diritto** qualora **più soggetti** realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare;
- **ridotta al 50%** se gli interventi agevolati sono realizzati su **unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale;**
- **ripartita in 10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento e nei successivi 9;
- **in caso di vendita dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, **la detrazione del 36% non utilizzata** in tutto o in parte è **trasferita**, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, **all'acquirente persona fisica** dell'unità immobiliare;
- **In caso di decesso** dell'avente diritto, **la parte residua della detrazione si trasmette** per intero **all'erede** che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;

**Nello specifico, il decreto prevede la detrazione delle spese documentate per i lavori:**

- Di manutenzione **ordinaria, straordinaria**, restauro, risanamento conservativo, nonché **ristrutturazione** edilizia eseguiti **sulle parti comuni di edificio residenziale;**
- Di **manutenzione straordinaria**, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti **sulle singole unità immobiliari residenziali** di ogni categoria catastale, anche fabbricati rurali, e sulle loro pertinenze;
- Di **eliminazione delle barriere architettoniche** aventi ad oggetto **ascensori e montacarichi**
- Di **ricostruzione o ripristino** dell'immobile danneggiato a causa di **eventi calamitosi**, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **Volti all'attuazione di autorimesse o posti auto pertinenziali** anche a proprietà comune;
- diretti alla **eliminazione delle barriere architettoniche;**
- riguardanti l'adozione di misure indirizzate a **impedire il rischio** del compimento di atti **penalmente illeciti da parte di terzi;**
- concernenti la realizzazione di opere volte alla **cablatura di edifici**, al contenimento dell'**inquinamento acustico;**
- attinenti all'esecuzione di opere rivolte al conseguimento di **risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di **fonti rinnovabili di energia (dal 2013);**
- concernenti l'adozione di **misure antisismiche;**

- **di bonifica dall'amianto** su unità immobiliari residenziali e di realizzazione di opere finalizzate a **evitare gli infortuni domestici**;
- **messa a norma degli edifici** per quanto riguarda **gli impianti elettrici** e gli impianti a **metano**;

**Novità anche sul fronte di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici:**

**Per il 2012 rimangono invariate** le regole di applicazione dell'agevolazione esistenti nel 2011, consistenti nella **detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione ed efficienza energetica** degli edifici, compreso l'obbligo di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo.

Viene prevista una **estensione dell'agevolazione** anche agli interventi che riguarderanno la **sostituzione di scaldacqua** tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

**A decorrere invece dal 01.01.2013**, anche per le spese alle quali conseguiranno risparmi energetici, **sarà applicabile la detrazione del 36%**.

\*\*\* \*\*

Appartengono al **secondo Gruppo di Interventi**, quelle misure denominate dalla Manovra **Tassazione Patrimoniale e prelievi su alcune manifestazioni di ricchezza**.

Il decreto, in particolare contiene misure volte alla tassazione:

- degli immobili con la **reintroduzione dell'imposta patrimoniale sulla prima casa** e degli immobili detenuti all'estero;
- sui conti bancari con estensione a nuove fattispecie, **sulle attività finanziarie detenute all'estero**;
- su **altre manifestazioni di ricchezza** quali i **veicoli di grossa cilindrata**, gli aerei e le imbarcazioni da diporto di maggiori dimensioni.

**In particolare:**

- art. 13 - Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria

**Le disposizioni sono finalizzate ad anticipare, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012**, il tributo previsto dal decreto sul federalismo fiscale municipale che sostituirà l'ICI.

La nuova imposta **IMU (imposta municipale propria)** graverà anche sui proprietari di immobili dell'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente (id. abitazione principale).

**La principale modifica rispetto all'ICI** consisterà, riprendendo le parole del Ministero: "**nel superamento dell'anomalia della esenzione per le abitazioni principali**".

**L'IMU garantirà complessivamente un maggior gettito** grazie anche **all'ampliamento della base imponibile, attraverso l'aumento sino ad un massimo del 60%** - ai soli fini dell'IMU medesima - **dei moltiplicatori già previsti per i fabbricati iscritti in catasto**.

Pertanto, **i moltiplicatori da applicare** all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5% ex art. 3, comma 48, Legge n. 662/96 **sono così rideterminati:**

Categorie	Moltiplicatore
A	160
C2/, C/6 e C/7	160
B,C/3,C/4 e C/5	140
A/10 e D/5	80
D	60
C/1	55

### **Le aliquote:**

Il decreto prevede **un'aliquota di base pari allo 0,76** per cento che i **comuni potranno variare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali.**

**L'aliquota è ridotta per l'abitazione principale allo 0,4** per cento che i **comuni potranno variare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali.**

### **Le detrazioni:**

Per **le prime abitazioni** l'incremento del moltiplicatore è temperato da una specifica **detrazione di ammontare pari a € 200,00**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato destinato ad abitazione principale.

In sede di conversione del decreto **sono state introdotte ulteriori detrazioni pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni** a condizione che risieda nell'abitazione per la quale viene richiesta l'agevolazione. La detrazione, in totale, non potrà superare un massimo di € 400,00.

\*\*\* \*\*

Le **Misure per il consolidamento fiscale (terzo gruppo di intervento)** riguardano la realizzazione di obiettivi programmatici mercé l'azione congiunta derivante dalla:

- **Rimodulazione delle accise sulle benzine**, sul gasolio, sui GPL e sul gas naturale;
- **Incremento della aliquote Iva dal 1° Ottobre 2012** di due punti percentuali sull'aliquota ridotta ( 10% - 12% ) e ordinaria ( 21% - 23%);
- Previsione di un **diverso trattamento delle indennità di fine rapporto** relative ai rapporti di lavoro dipendente, amministratore, revisore e sindaco in relazione alla **tassazione separata che competerà solo fino all'importo di 1.000.000 di euro** mentre l'eccedenza sarà tassata con metodo ordinario progressivo.

\*\*\* \*\*

Tra le **Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza** il decreto (**quarto gruppo di intervento**) prevede:

- art. 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza e l'emersione.

Consiste in una **volontaria accettazione di particolari adempimenti** posti a carico dei contribuenti, **al fine di rafforzare i controlli** e l'accertamento da parte del fisco, **in cambio di un effetto premiale.**

**Il particolare onere** - imposto ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa, in forma individuale o attraverso società di persone - **consiste:**

- **Invio telematico al fisco dei corrispettivi**, fatture e risultanze delle cessioni non soggette a fattura;
- **l'istituzione di un conto corrente dedicato** esclusivamente ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata;

### **e consente:**

- **vantaggi in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi** ivi compreso l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall'acconto Iva e previsione di un tutoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Attivazione di una corsia preferenziale per **l'ottenimento di rimborsi e compensazione dei crediti Iva.**

- art. 13 - Limiti all'utilizzo di contanti

**L'utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento è ridotto da euro 2500 a euro 1000.**

**La disposizione è già in vigore dal 6.12.2011.** In sede di conversione in legge, peraltro, si è stabilito che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.01.2012 e riferite alle nuove limitazioni d'importo.

I suddetti limiti sono stati **più volte modificati nel tempo**. La tabella sottostante, riepiloga gli importi ed i periodi di riferimento :

<b>Tabella riepilogativa limite per la tracciabilità</b>	
<b>Periodi</b>	<b>Importi</b>
Fino al 29.4.2008	12.500,00
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00
Dal 6.12.2011	1.000,00

In particolare, **il Decreto riconferma tutte le previsioni contenute nel Decreto legislativo 21 Novembre 2007 n°231, art. 49**, limitandosi alla ulteriore modifica della soglia di legittimità.

**All'uoop si ricorda che:**

- il divieto riguarda **complessivamente** il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento **è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.**

**La violazione** dei limiti in esame implica una **sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40%** dell'importo trasferito. La sanzione amministrativa non può comunque essere inferiore nel **minimo a 3.000,00 euro**.

**La sanzione minima può essere aumentata fino a cinque volte**, nel caso in cui gli importi trasferiti assumano rilevante consistenza (**nel caso di denaro contante superiori a 50.000 euro**).

**Si sottolinea** che **le violazioni** relative all'utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni "liberi" e libretti al portatore, **devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate** che attiva i conseguenti **controlli di natura fiscale**.

...."così percossa e attonita" l'Italia "al nunzio sta". Dopo tanti clamori e rimostranze, "all'apparir del vero", non ci resta che attendere vigili l'impatto che la manovra avrà con la vita di tutti i giorni e, se è vero che "per crucem ad lucem", speriamo almeno nella **quiete dopo la tempesta!!**

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale  
Consulenti del Lavoro di Napoli  
il Presidente  
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
il Presidente  
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
il Coordinatore  
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
Divisione LAVORO "NICOLA NOCERA"  
il RESPONSABILE  
F.to Dott. Francesco Capaccio**

**Divisione TRIBUTARIA "GIUSEPPE CAPUANO"  
i RESPONSABILI**

**F.to Dott. ssa Teresa Lapegna  
F.to Dott. Giuseppe Cappiello**

**(\*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI  
ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO  
DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI  
RISERVATI AGLI AUTORI**

**ED/FC/AP/PDN**